

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA E SU OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 D.Lgs, 150/2011 COME RICHIAMATI DAGLI ARTT. 204 BIS E 205 CDS DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E TRIBUNALE CIVILE E OPPOSIZIONI ORDINANZE INGIUNZIONE LEGGE 689/1981 PER LA DURATA DI UN ANNO PROROGABILE DI ANNI UNO. CIG. Z0B2ED1EC

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

IL SERVIZIO LEGALE DA ESPLETARE, CONFORMEMENTE ALL'ART. 17 DEL D. LGS. N. 50/2016 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COMPRENDE:

- LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO: RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PATROCINIO LEGALE, ASSISTENZA E DIFESA NEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA E SU SANZIONI AMMINISTRATIVE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL TRIBUNALE CIVILE E OPPOSIZIONE ORDINANZE INGIUNZIONE LEGGE 689/1981 IN CUI L'ENTE È PARTE E CHE SI INSTAURERANNO NEL PERIODO DI AFFIDAMENTO, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI SERVIZI:

PATROCINIO LEGALE NEI RICORSI DI IMPUGNAZIONE IN SEDE DI GIUDICE DI PACE;

PATROCINIO LEGALE NEI RICORSI DI IMPUGNAZIONE IN SEDE DI TRIBUNALE CIVILE

CONSULENZA PROPEDEUTICA ALLA FASE DI CONTENZIOSO;

- IL SUPPORTO GIURIDICO/LEGALE AGLI UFFICI COMUNALI IN MERITO ALLA CORRETTEZZA DEGLI ATTI E/O DELLA PROCEDURA DA ADOTTARE A TUTELA DELL'ENTE ED AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ENTE QUALI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO ATTRAVERSO:

REDAZIONE DI PARERI;

PREDISPOSIZIONE DI ATTI STRAGIUDIZIALI DI VARIA NATURA;

ART 2. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'AFFIDATARIO PRESTERÀ LA PROPRIA ATTIVITÀ GIURIDICO – LEGALE PRESSO IL PROPRIO STUDIO LEGALE, ASSICURANDO COMUNQUE LA PRESENZA PRESSO IL COMUNE ALMENO UN GIORNO A SETTIMANA.

ART 3. DURATA DEL SERVIZIO

IL SERVIZIO AVRÀ DURATA DI UNO A PARTIRE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE, RINNOVABILE DI 1 (UNO) ANNO ALLE MEDESIME CONDIZIONI.

IN OGNI CASO GLI EFFETTI E L'EFFICACIA DEL SERVIZIO SI PROTRARRANNO FINO A CONCLUSIONE DELL'ULTIMO GIUDIZIO AFFIDATO NEL CORSO DELLA CONVENZIONE MEDESIMA. INFATTI ALLA SCADENZA DEI 12 MESI TUTTI I PROCEDIMENTI ANCORA PENDENTI E AFFIDATI IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE DOVRANNO ESSERE PROSEGUITI DAL PROFESSIONISTA FINO ALLE RISPETTIVE CONCLUSIONI SENZA ONERE AGGIUNTIVO PER L'ENTE, FATTO SALVO IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE E DI VIAGGIO DOCUMENTATE.

ART 4. VALORE DELL'APPALTO

IL VALORE DELL'APPALTO È PARI ALL'IMPORTO RISULTANTE DAL RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI A € 15.600 COMPRESIVO DI IVA E CPA, PER L'INTERA DURATA DELLO STESSO, OLTRE SPESE VIVE DEBITAMENTE AUTORIZZATE E SOSTENUTE E RIMBORSO DI EVENTUALE CONTRIBUTO UNIFICATO. IL CORRISPETTIVO SARÀ LIQUIDATO DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA, CON CADENZA MENSILE POSTICIPATA.

ART 5. IMPEGNI E CONDIZIONI PARTICOLARI

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DOVRANNO ESSERE RESE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

- DI IMPEGNARSI A PRESENZIARE PERSONALMENTE ALLE UDIENZE RELATIVE AI GIUDIZI PATROCINATI A NOME E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO, CON FACOLTÀ DI DELEGA LIMITATA AI SOLI CASI DELL'IMPEDIMENTO PER MALATTIA O DEL CONCOMITANTE IMPEGNO IN ALTRO LUOGO, SEMPRE PER CONTO DEL COMUNE STESSO;
- DI RINUNCIARE, ENTRO LA DATA FISSATA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE, A VERTENZE IN CORSO CONTRO IL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO A DIFESA DELLE PROPRIE RAGIONI O DI TERZI;
- DI IMPEGNARSI A NON ASSUMERE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE ALCUN INCARICO, NÉ DIRETTAMENTE NÉ PER INTERPOSTA PERSONA, SIA DI NATURA GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE CONTRO IL COMUNE SANTA MARIA DEL CEDRO;
- DI AVER PRESO PIENA CONOSCENZA E DI ACCETTARE SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNA TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI

AL PRESENTE PROCEDIMENTO DI GARA E DEGLI ALTRI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI, OVVERO RICHIAMATI E CITATI;

- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, QUALORA FOSSE ACCERTATA LA NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI, IL CANDIDATO VERRÀ ESCLUSO DALLA PROCEDURA PER LA QUALE È RILASCIATA O, SE RISULTATO AGGIUDICATARIO, DECADRÀ DALLA AGGIUDICAZIONE MEDESIMA LA QUALE VERRÀ ANNULLATA E/O REVOCATA; INOLTRE, QUALORA LA NON VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE FOSSE ACCERTATA DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO, QUESTO POTRÀ ESSERE RISOLTA DI DIRITTO DAL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO AI SENSI DELL'ART. 1456 COD. CIV.

- DI GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ COSTANTE IN TERMINI DI REPERIBILITÀ TELEFONICA RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

AL FINE DI TUTELARE L'INTERESSE PUBBLICO AFFINCHÈ NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO NON SI MODIFICHINO GLI ESITI DELLA PRESENTE PROCEDURA, TENENDO CONTO DELLE PECULIARITÀ DELL'APPALTO DI CHE TRATTASI, SI STABILISCE CHE NESSUNA DELLE PRESTAZIONI DEL PRESENTE AFFIDAMENTO POTRÀ FORMARE OGGETTO DI SUBAPPALTO.

ART. 5 STIPULA DEL CONTRATTO

IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA . EVENTUALI SPESE CONTRATTUALI, NESSUNA ESCLUSA, SARANNO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO, IL QUALE DEVE PRESENTARSI, PER LA STIPULA DEL CONTRATTO, ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA DATA IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNICA ALLO STESSO L'ESITO DELLA GARA.

NELL'OCCASIONE DEVE DAR PROVA DI AVER VERSATO LE SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTAGLI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. OVE TALE TERMINE NON VENGA RISPETTATO SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, L'AMMINISTRAZIONE PUÒ UNILATERALMENTE DICHIARARE, SENZA BISOGNO DI MESSA IN MORA, LA DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE E PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL CONCORRENTE SUCCESSIVO IN GRADUATORIA, CON RIVALSA DELLE SPESE E DI OGNI ALTRO DANNO SUL DEPOSITO CAUZIONALE, CHE SARÀ INCAMERATO INTEGRALMENTE.

ART. 6

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI.

L'AGGIUDICATARIO ASSUME TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE. IL MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO DEGLI ALTRI STRUMENTI DI INCASSO O

PAGAMENTO IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 9 BIS DELLA L. 136/2010.

ART. 7

POLIZZA ASSICURATIVA

IL PROFESSIONISTA SELEZIONATO È OBBLIGATO A TRASMETTERE ALLA P.A. ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE . IL MANCATO RISPETTO DEL PREDETTO TERMINE DI GIORNI DIECI COMPORTERÀ LA REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

ART. 8

INCOMPATIBILITÀ

IL PROFESSIONISTA DOVRÀ DICHIARARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE CON IL PRESENTE INCARICO NON VENGONO VIOLATE LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ PER LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI; CHE, PERTANTO, NON HA RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE O ENTI PUBBLICI CHE OSTINO ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE NÉ ALTRI RAPPORTI IN CONTRASTO CON L'INCARICO RICEVUTO, IMPEGNANDOSI, IN OGNI CASO, DI FAR PERVENIRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, OVE IL CASO RICORRA, LA EVENTUALE PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PRIMA DI DARE INIZIO AI LAVORI.

ART. 9

FACOLTÀ DEL PROFESSIONISTA

E' ACCORDATA, AL PROFESSIONISTA, LA FACOLTÀ DI SERVIRSI DELLA COLLABORAZIONE DI ALTRI COLLEGHI, RESTANDO EGLI, PUR TUTTAVIA, IL SOLO RESPONSABILE ED UNICO TITOLARE DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO.

ART. 10 VINCOLI DI RISERVATEZZA

L'AVVOCATO INCARICATO, NELL'OSSERVANZA DEL SEGRETO PROFESSIONALE, SI IMPEGNA A MANTENERE LA MASSIMA RISERVATEZZA SU OGNI DOCUMENTO ED INFORMAZIONE DI CUI AVRÀ MODO DI PRENDERE CONOSCENZA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO: TALE VINCOLO DI RISERVATEZZA SI INTENDE OPERANTE NON SOLO DURANTE, MA ANCHE DOPO LA SCADENZA DEL RAPPORTO CON L'ENTE. EVENTUALI VIOLAZIONI DELLA LEGGE 193/2003 E AL REGOLAMENTO (EU) 2016/679, NONCHÉ DI ALTRE NORMATIVE INERENTI LA RISERVATEZZA, RESTERANNO AD ESCLUSIVO CARICO DEL PROFESSIONISTA CHE ABBIA COMMESSO LA VIOLAZIONE.

ART. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I REQUISITI PER OTTENERE L'INCARICO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NELL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E DEVONO PERMANERE ALLA DATA DI EVENTUALE INCARICO. LA PERDITA SUCCESSIVA DI ANCHE UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ O LA PRESENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DETERMINERANNO L'IMMEDIATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E LA REVOCA DEI MANDATI AD LITEM, SENZA DIRITTO AD ALCUN CORRISPETTIVO E SALVA L'AZIONE RISARCITORIA PER I DANNI PRODOTTI ALL'ENTE.

ART. 12 RECESSO

NEL CORSO DELLA VALIDITÀ DEL RAPPORTO REGOLAMENTATO DAL PRESENTE DISCIPLINARE, L'ENTE POTRÀ, MOTIVATAMENTE, REVOCARE IL MANDATO ALLE LITI CONFERITO AL PROFESSIONISTA ACCREDITATO NEI CASI IN CUI DOVESSE INCRINARSI IL RAPPORTO FIDUCIARIO OVVERO QUANDO, SULLA BASE DELLE LITI TRATTATE IN PRECEDENZA, NON SARÀ PIÙ RITENUTO IDONEO A TUTELARE GLI INTERESSI DELL'ENTE. L'AVVOCATO POTRÀ, ALTRESÌ, RIMETTERE IL MANDATO PER GRAVI SOPRAVVENUTI MOTIVI, DANDONE PREAVVISO IDONEO A CONSENTIRE L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD ALTRO LEGALE, RESTANDO IL PRECEDENTE IN OGNI CASO OFFICIATO DEL PATROCINIO FINO ALLA NOMINA DI UN NUOVO AVVOCATO. ALTRESÌ, L'AVVOCATO, ANCHE DOPO LA COMUNICAZIONE DI RECESSO DA QUALUNQUE PARTE ESERCITATO, DEVE COMUNQUE ASSICURARE IL COMPIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI URGENTI, LA CUI MANCATA EFFETTUAZIONE POSSA COMPORTARE DECADENZE E PRESCRIZIONI O, COMUNQUE, ORIGINARE DANNI PER GLI INTERESSI DELL'ENTE. IN TUTTE LE IPOTESI INNANZI INDICATE, IL PRECEDENTE DIFENSORE È TENUTO A FORNIRE AL NUOVO INCARICATO L'ORIGINALE DELLA PRODUZIONE DI PARTE DELL'ENTE. L'AVVOCATO HA

COMUNQUE DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE SINO ALLA DATA DEL RECESSO, CON RIMBORSO DELLE SPESE GIÀ SOSTENUTE (SE DOCUMENTATE) ED EROGAZIONE DEL COMPENSO PER L'OPERA SVOLTA.

ART. 13 RESPONSABILITA'

NEL CASO DI VIOLAZIONE ANCHE DI SOLO UNO DEGLI IMPEGNI FACENTI CARICO ALL'AVVOCATO, IL MANDATO E GLI INCARICHI CONFERITI VERRANNO REVOCATI CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI.

ART. 14

CONTROVERSIE

PER OGNI CONTROVERSIA CHE DOVESSE INSORGERE CON IL PROFESSIONISTA AGGIUDICATARIO DELLA GARA, IN RELAZIONE AL CONTRATTO, È COMPETENTE IL FORO DI PAOLA.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO UE 2016/679 I DATI RACCOLTI SARANNO UTILIZZATI AL SOLO FINE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PRESENTE GARA E SARANNO OGGETTO DI TRATTAMENTO SU SUPPORTO CARTACEO E/O INFORMATICO, LA CUI TITOLARITÀ SPETTA AL COMUNE DI GIOIOSA IONICA NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ E FORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER GLI ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA MEDESIMA. IL CONFERIMENTO DEI DATI SI CONFIGURA COME UN ONERE PER IL CONCORRENTE CHE, SE

INTENDE PARTECIPARE ALLA GARA, DEVE RENDERE LE DICHIARAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DALL'AMMINISTRAZIONE. IN OGNI MOMENTO POTRANNO ESSERE ESERCITATI I DIRITTI RICONOSCIUTI

ALL'INTERESSATO DALLA LEGGE MEDESIMA.

ART. 16

ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI

LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA COMPORTA LA PIENA ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NEL BANDO – DISCIPLINARE DI GARA.